



*Ministero della Salute*

Direzione Generale della Sanità Animale  
e dei Farmaci Veterinari  
Ufficio III

Ministero della Salute

DGSAF

0001114-P-17/01/2018



263670557

Assessorati sanità Servizi veterinari  
Regioni e P.A.  
II.ZZ.SS.

e, p.c.:

Commissione europea – DG SANCO  
Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu

ITALRAP

rpue@rpue.esteri.it

Repubblica di San Marino – Dott. Antonio Putti  
Responsabile UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare  
antonio.putti@iss.sm; servizio.veterinario@iss.sm

CESME c/o IZS di Teramo

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute  
Associazioni di categoria bovini, bufalini, ovini e caprini

Organizzazioni dei veterinari

Uff. 8 DGSAFV

Uff. 3 SEGEN

**CIA**

dipartimento.agroalimentare.territorio@cia.it

**Confagricoltura**

lenucci@confagricoltura.it

**Copagri**

segreteria@copagri.it

**Uniceb**

uniceb@tin.it

Oggetto: Proposte per la movimentazione di animali sensibili alla Bluetongue dalla Sicilia verso le Province dichiarate quali territori stagionalmente liberi.

In riferimento a quanto rappresentato in data 18 dicembre 2017 dalle Associazioni in indirizzo (per Cc) circa le condizioni da poter prevedere, in considerazione del recente focolaio in cui è stato isolato il sierotipo BT3, ai fini della movimentazione di animali sensibili alla Bluetongue dalla Sicilia verso le Province dichiarate quali territori stagionalmente liberi (di seguito TSL), si rappresenta quanto di seguito riportato, acquisito il parere al riguardo del Centro di Referenza Nazionale.

L'art. 1, par. 2) del Decreto del Dirigente Generale della Regione Sicilia n. 825/2017, "Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della Bluetongue. Introduzione di deroghe regionali e disposizioni in materia di vaccinazione" stabilisce che "in presenza anche di un solo focolaio, la "zona infetta" viene estesa all'intero territorio regionale fino alla revoca del focolaio."

In accordo con quanto stabilito dal medesimo Decreto, la movimentazione degli animali proposta dalle diverse associazioni di categoria deve pertanto essere considerata come "Movimentazione di animali da vita o da macello da zona infetta per BTV-1 e BTV-4 e/o da zona in restrizione per BTV-3 verso zone stagionalmente libere".

L'art. 3 dello stesso decreto spiega che "Per la movimentazione degli animali delle specie sensibili alla Bluetongue al di fuori del territorio regionale si applica quanto previsto dal provvedimento DGSAF n. 6478 del 10 marzo 2017 e successive modifiche e integrazioni.

Ancora, il provvedimento DGSAF n. 6478, parlando delle "Movimentazioni dalla zona infetta nel paragrafo 2.2.1, stabilisce che "Dalla zona infetta le movimentazioni di animali delle specie sensibili sono consentite se gli stessi sono vaccinati nei confronti del/i sierotipo/i circolante/i. *..omissis...* Nel caso di animali di età inferiore ai 90 giorni, gli stessi devono essere figli di madri vaccinate. All'interno della Zona infetta è consentita la movimentazione degli animali delle specie sensibili; gli animali della specie ovina devono essere sottoposti a visita clinica da parte del Veterinario Ufficiale entro le 24 ore dalla partenza e non devono mostrare segni clinici."

Riguardo alla movimentazione da zone in restrizione verso TSL, lo stesso provvedimento considera la movimentazione di animali da zone di restrizione, ribadendo l'esigenza che gli animali abbiano soggiornato o abbiano la possibilità di soggiornare in TSL per un periodo aggregato (TSL di origine + TSL di destinazione) uguale o maggiore di 60 giorni.

Nel caso in questione, le Province siciliane non rientrano tra i TSL, mentre quelle di destinazione sono libere da vettori fino al mese di febbraio e, in ogni caso, il periodo aggregato non supera i 60 giorni.

Per gli animali da vita, nel caso in cui questi ultimi non siano stati vaccinati e sia stata valutata l'opportunità di dover procedere per comprovati motivi di benessere animale alla movimentazione dalla Sicilia verso territori stagionalmente liberi, tali movimentazioni potranno avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:


1. gli animali non dovranno mostrare segni clinici di malattia al momento della partenza (24 ore) e dovranno essere trasportati di giorno o comunque in tempo utile per raggiungere i TSL nelle ore diurne, in vincolo sanitario, direttamente verso l'allevamento di destino, dove devono rimanere per almeno 60 giorni;
2. prima della partenza gli animali dovranno essere testati mediante PCR per BTV e risultare negativi;
3. gli animali dovranno essere protetti dai vettori mediante trattamento con sostanze insetto-repellenti 7 giorni prima del prelievo ematico per PCR e fino alla data di partenza;
4. i mezzi di trasporto dovranno essere trattati con insetticidi;
5. il trasporto dovrà essere notificato all' ASL di destino;
6. una volta a destinazione, un campione di animali introdotti dovrà essere testato mediante PCR dopo 7 giorni in modo da individuare almeno una positività con una prevalenza del 2% e un LC del 95%.

In caso di positività, le attività da intraprendere saranno disposte dal Ministero della Salute, di concerto con il CESME e la Regione interessata al fine di stabilire il sierotipo e meglio definire l'estensione dell'infezione.

Per quanto riguarda gli animali movimentati per il macello, visto che questi ultimi saranno diretti a TSL e che saranno macellati entro 24 ore dall'arrivo e non oltre la durata del periodo stagionalmente libero, le movimentazioni per macellazione dovranno avvenire alle condizioni previste dal dispositivo dirigenziale DGSAF/6478 del 10/03/2017.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Direttore Generale  
f.to \*(Dr Silvio Borrello)



\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3. Comma 2, del d.lgs. n. 39/1993

Responsabile/Referente del procedimento:  
Dr Pierdavide Lecchini [p.lecchini@sanita.it](mailto:p.lecchini@sanita.it)  
Dr Antonino De Angelis [a.deangelis@sanita.it](mailto:a.deangelis@sanita.it)